

D.M. 14 LUGLIO 1990, n. 313
(pubblicato nella G. U. 5 novembre 1990, n. 258)

Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il **regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923**, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione;

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148**, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto 1989, concernente «Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari»;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente «Regime delle importazioni delle merci» e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di riordinare in un unico testo le modalità di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonché degli altri impegni internazionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990);

Adotta il seguente regolamento:

1. Regime delle importazioni e delle esportazioni.

1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese.

3. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.

2. Prodotti agricoli regolamentati.

1. Le importazioni e le esportazioni di prodotti agricoli, assoggettati a regolamentazione comunitaria, sono ammesse con l'osservanza della disciplina adottata dai competenti organi della Comunità economica europea.

3. Importazione ed esportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington.

1. L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciati di estinzione, sono disciplinate dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983 emanato in attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 modificati, da ultimo, dai regolamenti (CEE) n. 3143/87 del 19 ottobre 1987, n. 869/88 del 30 marzo 1988, n. 2496/89 del 2 agosto 1989 e n. 197/90 del 17 gennaio 1990, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Esportazioni di prodotti siderurgici verso gli U.S.A.

1. L'esportazione dei prodotti siderurgici verso gli U.S.A. è disciplinata dai regolamenti comunitari n. 3722/89, n. 3723/89, n. 3725/89 e n. 3726/89, nonché dalle decisioni n. 3724/89 e n. 3727/89 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Regolamento valutario.

1. Il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni deve avvenire secondo le norme valutarie vigenti. Le esportazioni sono, inoltre, soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni e i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti, in ordine alle rispettive finalità istituzionali.

6. Riesportazione.

1. Ferma restando la regolamentazione di Washington di cui all'art. 3, è libera la riesportazione di:

a) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime importate temporaneamente per conto proprio, anche se commiste con materie prime nazionali assoggettate ad autorizzazione;

b) merci non assoggettate ad autorizzazione, ottenute con materie prime di proprietà di non residenti importate temporaneamente per lavorazione per conto, anche se sono state aggiunte materie prime nazionali sottoposte ad autorizzazione;

c) merci temporaneamente importate a titolo diverso da quelle indicate nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non assoggettate ad autorizzazione quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

7. Procedure particolari.

1. Ai fini della informatizzazione del settore, il Ministro del commercio con l'estero può disporre con propria circolare che le istanze di autorizzazione debbano essere compilate in appositi moduli.

8. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 291, concernente il regolamento delle esportazioni - Tabella Esport.

9. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

www.exportstate.co.org